



REGIONE PUGLIA
Assessorato Sviluppo Economico
e Innovazione Tecnologica
Settore Artigianato, p.m.i. e Internazionalizzazione

COMMISSIONE REGIONALE ARTIGIANATO

Deliberazione n. 42 del 07.05.2008

Oggetto: L.R. n. 6/2005 - [redacted] domiciliato in Lecce c/o lo studio [redacted] - Via [redacted] n. [redacted], esercente l'attività di installazione impianti. Ricorso contro cancellazione d'ufficio dall'Albo Imprese Artigiane.

L'anno 2008 addì sette del mese di Maggio, in Bari, nella sala delle riunioni del Settore, si è riunita la Commissione Regionale per l'Artigianato, previo regolare avviso di convocazione ai Signori:

COMPONENTI	PRES.	ASS.
Severo Francesco - Presidente	X	
Erriquez Giuseppe - Esperto	X	
Falagario Giuseppe - Direzione Ufficio Reg. Lavoro	X	
Ignone Antonio - Esperto	X	
Leone Cosimo - OO.SS.	X	
Maielli Carlo - Direzione Ufficio Reg. INAIL		X
Merchich Giovanni - Esperto	X	
Pellè Cosimo - Esperto	X	
Ramunno Carlo Antonio - Esperto	X	
Ruggiero Maria - Direzione Ufficio Reg. INPS	X	

Assiste alla seduta Dott.ssa Grazia Mastrorilli, Segretario redigente.

- Vista la Legge n. 443/85;
- Vista la Legge n. 133/97;
- Vista la Legge n. 57/01;
- Vista la L.R. n. 6/05;
- Vista la L. n. 4/90
- Vista la documentazione pervenuta dalla C.P.A. di Lecce;

Premesso che:

- in data 14.1.2005 con prot. N. 369, la C.P.A. di Lecce contestava - al Sig. [REDACTED] con sede in Carmiano alla via [REDACTED] e domiciliato in Lecce alla Via [REDACTED], presso lo studio dell'avv. [REDACTED] - il possesso dei requisiti artigiani previsti dagli artt. 2-3-4- della legge 443/85, al quale il sig. [REDACTED] non dava riscontro;
- in data 6.12.2005, la Commissione decideva la cancellazione d'ufficio dall'Albo delle imprese Artigiane con la seguente motivazione: *"La S.V. a far data dal 27.1.2003 si avvale della collaborazione del Responsabile Tecnico Sig. [REDACTED] per l'esercizio dell'attività di cui alle lett. a) b) g), art. 1, legge 4690, ciò è in contrasto con il disposto di cui agli artt. 2-3 della legge 443/85"*, comunicando tale decisione all'interessato con nota n. [REDACTED] del 12.12.2005, accusata in ricezione in data 2.1.2006;
- in data 25.2.2006, il Sig. [REDACTED] proponeva ricorso contro tale operato, contestando in fatto che tra la ditta individuale [REDACTED], già iscritta all'Albo al n. [REDACTED] per l'attività di installazione impianti - abilitato per le lettere c) e), e l'Ing. [REDACTED], nominato responsabile tecnico per le lettere a) b) g), interveniva contratto di associazione in partecipazione; in diritto, violazione dell'art. 2 della legge 46/90 - eccesso di potere per erronea presupposizione, in quanto il predetto art. 2 della L. 46/90, prevede al comma 1: *"sono abilitate..... tutte le imprese, singole o associate, Omissis, al comma 2: ...omissis, qualora non ne sia in possesso, prepone all'esercizio delle attività del medesimo comma 1 un responsabile tecnico"*; violazione degli artt. 2 e 3 della legge 443/85, in quanto il sig. [REDACTED] rappresenta la tipica figura dell'imprenditore artigiano poiché la partecipazione agli utili è solo modalità retributiva; Carenza motivazionale, in assenza di trasparenza e illogicità dell'azione amministrativa;

Ritenuto che:

- relativamente al primo punto, questa Commissione osserva che è conditio sine qua non per l'impresa artigiana che il responsabile tecnico coincida con il titolare; l'art. 2 della legge 443/85, prevede che per particolari attività che richiedono preparazione e responsabilità a tutela dell'utenza, deve essere personalmente in possesso dei requisiti.
- inoltre si osserva che, la comunicazione dell'avvio del procedimento di verifica dei requisiti previsti effettuato dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato in data 14.1.2005 con nota n. [REDACTED] accusata in ricezione dal Sig. [REDACTED] in data 2.2.2005, è stato svolto nel rispetto della normativa regionale vigente in materia, che è stata disattesa dal Sig. [REDACTED], che in quella sede avrebbe potuto fornire spiegazioni e presentare memorie, in ossequio al principio sulla partecipazione all'azione amministrativa;

P.Q.M.

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di respingere il ricorso del Sig. [REDACTED] con sede in Carmiano Via [REDACTED], elettivamente domiciliato in Lecce alla Via [REDACTED] presso lo studio dell'Avv. [REDACTED];

- di autorizzare il responsabile dell'Ufficio di Segreteria di questa Commissione, a porre in essere quanto necessario ai fini della esecuzione del presente dispositivo;
- Ai sensi dell'art. 7 – comma 6 – della legge n. 443/85, avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso, entro sessanta (60) giorni dalla notifica, da produrre presso il Tribunale competente per territorio.

Il Segretario
(Dott.ssa Grazia Mastroianni)



Il Presidente
(Dott. Francesco Severo)

